



Protocollo

..... Anno 2019

Proposta (di iniziativa consiliare) a firma del Consigliere Coia

Modifica del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U con ripubblicazione integrale dello stesso

Premesso e rilevato

Che Roma Capitale, avvalendosi della facoltà attribuita ai Comuni dall' art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di istituire con Regolamento il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione della tassa (Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 il Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Che, tale regolamento ha subito negli anni a seguire diverse modifiche rese necessarie in considerazione delle sopravvenute disposizioni normative che ne hanno richiesto l'adeguamento in materia, tra le quali quelle apportate in ultimo dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014;

Che, nel frattempo sono intervenute ulteriori esigenze di adeguamento normativo derivanti dal mutato contesto, da cui discende la necessità di procedere ad un intervento di revisione ed attualizzazione di alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento in parola;

Che, di tale processo sono stati preventivamente edotti i diversi portatori di interesse, i quali hanno potuto in tal modo presentare osservazioni;

Che, tali osservazioni sono state oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione proponente, al fine di verificare la compatibilità delle stesse rispetto ai principi ispiratori della deliberazione medesima;

Che, stante anche la validità di alcune di esse, si è ritenuto dunque opportuno modificare la summenzionata deliberazione, mediante apporto di chiarimenti, correzioni e/o integrazioni al testo;

che, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare necessario e opportuno procedere alla ripubblicazione integrale dello stesso Regolamento;

Visto l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto la deliberazione di assemblea Capitolina n. 39 del 1 giugno 2014;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate, come modificato dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011;

Per i motivi indicati in premessa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

- di modificare la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 avente ad oggetto la " Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all'allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni, e modifica del Regolamento medesimo con ripubblicazione integrale" come di seguito indicato:
- **All'articolo 3, comma 2: dopo la parola "modelli" inserire il seguente periodo "ovvero secondo le modalità previste per la procedura di compilazione/invio online";**
- **All'articolo 3, comma 5:dopo la parola "ricevimento" sostituire il periodo "oppure in altra forma possibile e normativamente ammessa" con le parole: "ovvero tramite pec o invio della domanda online";**
- **All'articolo 3-ter, comma 5, lett. a): dopo le parole "connesse alle proprie attività" eliminare la frase ", con carattere nazionale o operanti in almeno due regioni" e aggiungere "ed iscritte all'anagrafe delle onlus dell'Agenzia delle Entrate ovvero le cosiddette Onlus di diritto"**
- **All'articolo 4, comma 3 lettera b) dopo le parole "avviso di ricevimento" aggiungere le parole "ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso";**
- **All'articolo 4, comma 3, lettera c) dopo le parole "avviso di ricevimento" aggiungere le parole "ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso";**
- **All'articolo 4, comma 4, dopo le parole "avviso di ricevimento" aggiungere le parole "ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso";**
- **All'articolo 4-bis, comma 4, primo periodo: sostituire le parole "I Municipi possono" con le parole "Roma Capitale può";**
- **All'articolo. 4- bis, comma 4, secondo periodo: sostituire le parole "dal Consiglio del Municipio, acquisito il parere obbligatorio della Polizia Municipale" con le parole "dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere obbligatorio della Polizia Locale";**
- **All'articolo 4-ter, comma 1: sostituire l'intero comma come segue: "Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con tavoli, tende e ombrelloni, sono legittimati all'ottenimento della concessione per tavoli e sedie soltanto i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali l'attività di somministrazione è prevalente";**
- **All'articolo 4-ter, comma 2:dopo la parola "espositiva" inserire le parole "quali panchine o piani di appoggio";**
- **All'articolo 4-quater, comma 2: sostituire le parole "Dipartimento VI" con le parole "Dipartimento mobilità e trasporti";**
- **All'articolo 4-quater, comma 3: dopo le parole "nuove occupazioni di suolo pubblico" eliminare il periodo che segue: "Le occupazioni di suolo pubblico che interrompono la continuità dei posti auto tariffati non potranno essere rinnovate alla scadenza salvo i posteggi individuati con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 3184/88 - 4828/89 e Consiglio Comunale n. 22/93, decennali e rinnovabili ai sensi del presente regolamento, assegnati agli operatori rotativi che operano con apposito automezzo attrezzato**

e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora non sussistano i requisiti normativi per la loro rilocalizzazione sui marciapiedi antistanti gli esercizi medesimi”;

- **All'art. 4-quater, comma 5:** dopo le parole “deliberazione Consiglio Comunale 87 del 23 febbraio 2005” inserire le parole “e ss.mm.ii.”;
- **All'art. 4-quater, comma 7:** sostituire l'intero comma come segue “I Municipi, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, provvedono, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, alla predisposizione di piani di rilocalizzazione e/o delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali, ritenute in contrasto con la normativa vigente, nel rispetto del decoro e della qualità dell'ambiente urbano. Il procedimento avviato per le delocalizzazioni dovrà concludersi anche con la revoca ovvero la trasformazione della tipologia del posteggio. In caso di inerzia del Municipio dovrà intervenire direttamente il Dipartimento Sviluppo Economico.”
- **All'articolo 4-quater, comma 8:** sostituire l'intero comma come segue: “I piani di cui al comma 7, potranno prevedere, ad esito delle verifiche di cui al successivo comma 9, la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della viabilità principale nei casi di seguito specificati:
 - a) su aree riservate alla sosta ed opportunamente recintate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti;
 - b) su marciapiedi, a condizione che non ricadano in uno dei punti d), e), f), g), h) del comma 4 o su strade classificate di scorrimento e che la zona rimasta libera per il transito pedonale sia tale che i pedoni possano defluire liberamente e non si rechi intralcio al traffico e/o pericolo per la sicurezza. I marciapiedi devono essere comunque di larghezza non inferiore a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.All'infuori dei casi previsti alle lett. a) e b), i piani medesimi potranno prevedere il trasferimento sulla viabilità locale o su altre aree ritenute idonee.”
- **All'articolo 4-quater, comma 10 :** dopo le parole “la rilocalizzazione” aggiungere le parole “e/o la revoca per motivi di interesse o delocalizzazione in applicazione dell'art. 48 della delibera 30/2017”
- **All'articolo 4-quater comma 11** “L'attuazione dei piani potrà essere applicata con atti separati per ambiti o nella sua interezza. I piani saranno sottoposti all'approvazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive”
- **All'articolo 4-quater , comma 12:** sostituire le parole “Dipartimento VII e il Dipartimento VIII” con le parole “Dipartimento Mobilità e Trasporti ed il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
- **All'articolo 4-quinques comma 3:** dopo le parole “suolo pubblico già esistenti.” inserire il seguente periodo: “Tale elenco e i relativi dati dovranno essere aggiornati in apposito applicativo informatico sottoposto anche al controllo del Dip. Svil. Economico e Attività Produttive.”
- **All'articolo 5, comma 4, lettera d):** sostituire le parole “del Comune” con le parole “di Roma Capitale”;
- **All'articolo 6, comma 1, lettera f):** sostituire come segue “esporre all'esterno privo dell'indicazione inerente i dati personali e all'interno dell'esercizio commerciale l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi rilasciate dall'ufficio competente;”
- **All'articolo 9, comma 2:** dopo le parole “sull'imposta di bollo” inserire il seguente periodo “Lo stesso concessionario può presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico che insistono in un particolare Piano di Massima Occupabilità, anche se già precedentemente approvato, da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina”;
- **All'articolo 10, comma 2:** sostituire il comma come segue: “Salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e che rispettino determinate prescrizioni eventualmente stabilite dalla Giunta Capitolina e che

dall'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza."

- **All'articolo 11: sostituire l'intero articolo come segue: "**
 1. *Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni;*
 2. *Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura ONLINE.*
 3. *Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva."*
- **All'articolo 12, comma 1: sostituire la frase: "deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 6 febbraio 2006, e successive modificazioni." con la frase "deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017, e successive modificazioni."**
- **All'articolo 14-bis: Inserire un nuovo comma 12:**

"Fatte salve le tempistiche di cui sopra l'Amministrazione dovrà dotarsi di apposito strumento informatico per semplificare e consentire la verifica dell'applicazione di tali norme"
- **All'articolo 17, comma 2: dopo le parole " le tariffe sono ridotte del 20% nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi", sostituire il periodo " ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni del Comune stesso" con il periodo "o in aree limitrofe a cantieri, ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni di Roma Capitale medesima."**
- **All'articolo 17: dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:**

"

 6. *Nei casi di occupazione d'urgenza il canone è determinato aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria;*
 7. *per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo l'Amministrazione potrà stabilire modalità particolari di pagamento anticipato quale ad esempio carnet prepagato o similari e di rilascio delle relative autorizzazioni";*
- **All'articolo 18, comma 1: eliminare la frase: "Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare."**
- **All'articolo 18, comma 3: sostituire la frase: "senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi" con la frase "tenendo conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi".**
- **All'articolo, 18 comma 4: dopo la frase: "Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva." inserire le parole "tranne nella città storica dove l'eccedenza è calcolata in ragione del cinquanta per cento dell'occupazione effettiva".**

- **All'articolo 18, comma 5 bis: dopo la frase:** *“Per le occupazioni di carattere temporaneo realizzate per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di spettacolo a rilevanza nazionale ed internazionale ad accesso oneroso, la superficie eccedente i mille metri quadrati o lineari, in deroga a quanto stabilito ai commi 4 e 5, è calcolata in ragione del 40 per cento dell'occupazione effettiva.”* **inserire le parole** *“tranne nella città storica dove l'eccedenza è calcolata in ragione del sessanta per cento dell'occupazione effettiva”.*
- **All'articolo 18 inserire il nuovo comma 10 come segue:**
- 10. *L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo da istituire presso il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento.”*
- **All'articolo 19, comma 1, lettera l): dopo le parole** *“occupazioni relative ai passi carrabili affrancati”* **eliminare le parole** *“, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento”.*
- **All'articolo 19, comma 1, eliminare la lettera o) ed aggiornare le successive lettere poste in elenco**
- **All'articolo 19, comma 1, proseguire l'elencazione alfabetica inserendo le seguenti lettere: “**
 - t) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette ed altri veicoli leggeri con esclusione di quelli alimentati da motori a combustione;*
 - u) le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ed i relativi posti auto qualora previsti;*
 - v) le attrezzature necessarie, se conformi al decoro, per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da privati su concessione del Comune diretta o indiretta;*
 - w) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprensive delle aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà di Roma Capitale o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;*
 - x) le occupazioni per l'esercizio dell'arte di strada nei limiti indicati dagli specifici regolamenti emanati dall'Amministrazione Capitolina,*
 - y) le occupazioni di suolo pubblico effettuate da librerie ed edicole fino ad un limite massimo di 1 metro quadrato ed utilizzate esclusivamente per l'esposizione di libri e riviste.”*
- **All'articolo 19-bis, comma 1 sostituire come segue:** *“È riconosciuta una riduzione in misura pari all'80 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate, il restauro degli immobili, la centralizzazione dell'impianto di ricezione, la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi certificati di miglioramento e/o adeguamento sismico degli immobili rientranti tra gli interventi ammessi al cd. Sisma bonus, purché tali interventi si concludano entro nove mesi dal rilascio della concessione da parte dell'amministrazione comunale e nell'oggetto della concessione sia attestata la conformità dei lavori alle prescrizioni previste dal Piano di tutela dell'immagine dell'area urbana della città di Roma, anche articolato per territori comunali. La riduzione si applica ai lavori iniziati entro i diciotto mesi dall'approvazione del Piano. I termini previsti nel presente comma sono fatti salvi in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione e per cause non imputabili al concessionario”*
- **Dopo l'articolo 19 bis: Inserire il seguente nuovo articolo: “**

Articolo 19 ter: Disciplina rimessa alla competenza della Giunta Capitolina

Con deliberazione di Giunta Capitolina, l'Amministrazione può:

- a) stipulare convenzioni ovvero approvare specifici progetti con soggetti terzi che prevedano la compensazione totale o parziale del canone ovvero l'ampliamento della superficie già contemplata nei piani di massima occupabilità a fronte dell'effettuazione di prestazioni di pubblico interesse o utilità quantificate il cui valore è determinato nella convenzione o negli stessi progetti;*
- b) determinare specifici canoni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero per l' Utilizzo Strumentale e Precario di beni culturali in consegna all'Amministrazione, il cui importo sia individuato sulla base della superficie occupata, della tipologia di occupazione e del rilevante interesse turistico della manifestazione o*

dell'esposizione, nonché dall' eccezionalità dell'evento e per l'effettuazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città;

c) determinare riduzioni ovvero l'esenzione dal pagamento del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento, il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;

d) determinare l'esenzione ovvero la riduzione del Canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia destinato a favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, STARTUP, per un periodo massimo di 2 anni;

e) determinare l'esenzione o la riduzione del Canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia per favorire lo sviluppo di ARTIGIANATO, LIBRERIE ED EDICOLE;

f) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali insediate in zone disagiate della città o nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;

g) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di linee di metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate ai grandi eventi sportivi internazionali ed insediate oltre che nelle aree precluse a causa di tali lavori al traffico veicolare o pedonale, anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa;

h) deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali in specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali;

i) potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Capitolina."

- **All'articolo 20: eliminare**
- **All'articolo 21, comma 1: sostituire le parole:** "Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di cui agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 1, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale, oppure con le altre modalità previste nel regolamento generale delle entrate." **con le parole** "Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di cui agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 1, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale o l'utilizzo di appositi carnet prepagati, oppure con le altre modalità previste nel regolamento generale delle entrate."
- **All'articolo 21, comma 5: dopo la frase** "Il canone per l'occupazione temporanea è pagato con le modalità stabilite dal comma 1" **eliminare le parole** "e non può essere rateizzato."
- **All'articolo 24, comma 5, lettera b): dopo le parole** "Consiglio Comunale n. 13 del 24 gennaio 2000" **inserire le parole** "e ss.mm.ii.";
- **All'articolo 24, comma 7: sostituire la frase** "la Giunta Comunale stabilisce" **con la frase** "la Giunta Capitolina stabilisce"
- **All'articolo 24, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis:** "la Giunta Capitolina nel rispetto del decoro approva e revisiona annualmente un Catalogo dell'Arredo Urbano che preveda procedure semplificative e celeri per coloro che si adeguano nei tempi e nelle modalità prescritte alle disposizioni ivi contenute, e che valuti le proposte di migliorie da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative" **con la frase** "la Giunta Capitolina stabilisce"
- **All'articolo 24, comma 9: sostituire la frase** "devono essere adeguate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento;" **con la frase** "devono essere adeguate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;"

ROVA, 14/5/2019

Il Consigliere Andrea Coia

